

Codice A1816B

D.D. 22 gennaio 2026, n. 72

**Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Idraulica 7824 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Autorizzazione idraulica per interventi in Comune di Venasca di pulizia alveo del Torrente Varaita presso il ponte che dal centro paese va verso la S.P. 8, e per pulizia dell'alveo dalla vegetazione, movimentazione di materiale litoide e realizzazione di una nuova scogliera in sponda destra orografica, a valle del centro abitato, ,,**



**ATTO DD 72/A1816B/2026**

**DEL 22/01/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Regio Decreto n. 523/1904 – Polizia Idraulica 7824 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Autorizzazione idraulica per interventi in Comune di Venasca di pulizia alveo del Torrente Varaita presso il ponte che dal centro paese va verso la S.P. 8, e per pulizia dell'alveo dalla vegetazione, movimentazione di materiale litoide e realizzazione di una nuova scogliera in sponda destra orografica, a valle del centro abitato, lungo la S.P. 46, in prossimità della borgata Pagò - Richiedente: Unione Montana Valle Varaita

Premesso che:

- in data 27/11/2025 con nota assunta al prot. n. 52918 l'Unione Montana Valle Varaita ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per per interventi in Comune di Venasca di pulizia alveo del Torrente Varaita presso il ponte che dal centro paese va verso la S.P. 8, e per la pulizia dell'alveo dalla vegetazione, la movimentazione di materiale litoide e la realizzazione di una nuova scogliera in sponda destra orografica, a valle del centro abitato, lungo la S.P. 46, in prossimità della borgata Pagò, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;
- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Guido Lerda (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) (files: *ALL.01 - RELAZIONE.pdf.p7m*, *ALL.02 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m*, *TAV.01 PLANIMETRIA GENERALE.pdf.p7m*, *TAV.04 INTERVENTO VENASCA 1 - PLANIMETRIA SEZIONI.pdf.p7m*, *TAV.05 INTERVENTO VENASCA 2 - PLANIMETRIA.pdf.p7m*, *TAV.06 INTERVENTO VENASCA 2 - SEZIONI.pdf.p7m*, *TAV.08 PARTICOLARE COSTRUTTIVO - DIFESA SPONDALE.pdf.p7m*) in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. ubicati presso i mappali n. 480, 788, del Foglio n. 35 (Intervento 1) e presso i mappali n. 283, 355, 215, 110, del Foglio n. 12 (Intervento 2) del C.T. del Comune di Venasca, e consistente

nell'esecuzione di:

- a. Intervento 1, in corrispondenza del ponte che dal centro paese va verso la S.P. 8, pulizia dell'alveo dalla vegetazione, movimentazione di materiale litoide, con sistemazione del materiale a imbottimento delle sponde;
- b. Intervento 2, a valle del centro abitato, lungo la S.P. 46, in prossimità della borgata Pagò, pulizia dell'alveo dalla vegetazione, movimentazione di materiale litoide, con sistemazione del materiale a imbottimento delle sponde e realizzazione di un tratto di difesa spondale in sponda destra orografica, per una lunghezza di circa 80 metri e altezza 2 metri.

Considerato che:

- con nota prot. n. 55639/A1816B del 15/12/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta dell'Unione Montana Valle Varaita n. 60 del 19.09.2025;
- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi e che a seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del T. Varaita;
- per le opere in oggetto, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non è necessario formalizzare un atto di concessione e che deve essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici l'Unione Montana Valle Varaita a

realizzare i lavori di manutenzione straordinaria dell'alveo del Torrente Varaita come descritto in premessa, presso il ponte che dal centro paese va verso la S.P. 8 e a valle del centro abitato, lungo la S.P. 46, in prossimità della borgata Pagò, in Comune di Venasca (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore Tecnico regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

a - l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;

b - i lavori di taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'intervento di taglio dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;
- si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

c - l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:

- in assenza di piano di posa in roccia, il piano di appoggio delle scogliere dovrà essere posto ad una quota non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
- le opere di difesa dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale o con le opere di protezione già esistenti, al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- la quota sommitale delle opere di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
- le scogliere dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;

d - la movimentazione dovrà interessare esclusivamente il materiale di sovralluvionamento e non dovranno essere eseguite attività di scavo con abbassamento del fondo alveo;

e - il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

f - non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;

g - il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;

h - i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;

i - durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

j - è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali

innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

k - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

l - al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, tute, ecc...);

m - le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre) a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

n - il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

o - il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

p - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;

q - il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

r - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

s - il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

(B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore  
Geol. Antonio Pagliero

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Gianluca Comba